



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

Pisa, data del protocollo

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DI PISA

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI PISA

AL SIG. QUESTORE DI PISA

AL SIG. COMANDANTE PROV.LE DEI
CARABINIERI DI PISA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PISA

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.**

Si fa seguito alla nota prot. n. 44761 del 22 ottobre u.s. e si rappresenta quanto segue.

L'evolversi della situazione epidemiologica ha comportato, come noto, la necessità di introdurre misure più restrittive di contrasto alla diffusione del virus, adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 265 del 25 ottobre 2020.

Le disposizioni del suddetto d.P.C.M. trovano applicazione dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020 - come modificato e integrato dal d.P.C.M. 18 ottobre 2020 - e sono **efficaci fino al 24 novembre 2020.**

Sulla base delle precisazioni fornite dal Ministero dell'Interno con la circolare del 25 ottobre 2020, si forniscono i seguenti elementi di chiarimento e indicazioni applicative.

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Prot. N. 1108/2020 del 29/10/2020
Doc. Municipale - Copia Documento
Prefettura Pisa - Cabine Prot. 2020-2020



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

Attività sportiva (art. 1, comma 9, lett. e), f) e g)

Diversamente dal precedente d.P.C.M., per effetto del nuovo provvedimento (art. 1, comma 9, lettera e), gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, restano consentiti solo nel caso in cui si tratti di eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici.

Rispetto al precedente regime, **sono quindi ora oggetto di sospensione anche le manifestazioni sportive di interesse regionale.**

La disposizione in commento, sempre allo scopo di ridurre al massimo le occasioni di potenziale contagio, prevede che le manifestazioni sportive in questione siano consentite "a porte chiuse", se tenute in impianti, ovvero senza la presenza di pubblico, se all'aperto, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Sono inoltre **sospese** (art. 1, comma 9, lettera f) le attività di **palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché **i centri culturali, i centri sociali e i centri ricreativi.**

Occorre chiarire che la disposizione riguardante la sospensione delle attività che si svolgono nelle palestre e nelle piscine, o in impianti e strutture similari, va letta in combinato disposto con l'ultimo inciso contenuto nella lett. e), il quale consente agli atleti professionisti e non professionisti degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, lo svolgimento in tali impianti e strutture delle competizioni e delle sessioni di allenamento, purché esse avvengano a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

Le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgano all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate in applicazione della disposizione in commento.

Per quanto riguarda, invece, gli sport di contatto, individuali e di squadra, si segnala che sono state innanzitutto introdotte (art. 1, comma 9 lettera g) le medesime restrizioni già sopra evidenziate in sede di commento alla lettera e), con la conseguenza che ora potranno tenersi solo le manifestazioni, al chiuso o all'aperto, di interesse nazionale e senza presenza di pubblico.



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento; sicché sono **ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale.**

Si precisa, infine, che **la sospensione delle attività dei centri, culturali, sociali e ricreativi, prevista nella lett. f), determina la conseguente sospensione dell'eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell'attività svolta nei suddetti centri.**

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art.1, comma 9, lett. 1)

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, già precedentemente sottoposte a restrizioni relative agli orari di apertura e chiusura, per effetto della citata disposizione **sono ora del tutto sospese.** Tale sospensione viene estesa **anche ai casinò.**

Spettacoli aperti al pubblico (art.1, comma 9, lett. m)

La disposizione stabilisce la generalizzata **sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi all'aperto.**

Feste, sagre e fiere (art.1, comma 9, lett. n)

Diversamente da prima, **il divieto di tenere feste, nei luoghi al chiuso e all'aperto, riguarda anche quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, e non conosce eccezioni connesse al numero dei partecipanti.**

Viene altresì resa più rigorosa la misura relativa allo svolgimento delle **sagre e fiere**, qualunque ne sia il relativo genere, le quali, in base al nuovo d.P.C.M., sono **vietate senza eccezioni**, come chiaramente fa intendere anche il rafforzamento contenuto nel riferimento del divieto ad "altri analoghi eventi".

Convegni, congressi e altri eventi (arti, comma 9, leti o))



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

La sospensione delle attività convegnistiche e congressuali, già in vigore, è ora estesa anche ad altri eventi, ferma restando la possibilità di svolgimento con modalità a distanza.

Alla dizione "altri eventi" sono riconducibili una pluralità di occasioni e circostanze, che presentino caratteristiche e modalità di svolgimento tali da determinare situazioni suscettibili di favorire la diffusione del contagio (es. conferenze, presentazioni di prodotti editoriali o commerciali, ecc).

La disposizione in esame, infine, stabilisce che tutte le cerimonie pubbliche si svolgano nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, e in assenza di pubblico, e non più, dunque, con misure organizzative che ne limitino l'affluenza.

Parchi tematici e di divertimento (art. 1, comma 9, lett. e)

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Attività didattica ed educativa (art. 1, comma 9, lett. s))

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sono chiamate ad adottare **forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica**, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una **quota pari almeno al 75% delle attività**, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9,00.

Esercizi commerciali ed esercizi pubblici (art. 1, comma 5; art. 1, comma 9, lett. ee))

E' previsto, in primo luogo, l'**obbligo** per i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché per tutti gli esercizi commerciali, quale che ne sia la tipologia merceologica, di **esporre** all'ingresso del locale un **cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente** nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tale previsione è finalizzata ad agevolare le attività di controllo.

Inoltre, con specifico riguardo alle attività dei **servizi di ristorazione**, è stabilita **un'unica fascia oraria (dalle 5,00 fino alle 18,00) in cui sia consentito svolgere tali attività**.

Viene, altresì, **ridotto da 6 a 4 il numero massimo di persone che possono sedere allo stesso tavolo**, salvo che si tratti di persone tutte conviventi, nel qual caso tale limite non trova applicazione.



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

E' inoltre stabilito che **il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico è vietato dopo le ore 18,00.**

Una previsione espressa è stata dettata con riguardo alla ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, che viene consentita senza limiti di orario esclusivamente per i clienti che vi siano alloggiati. Ne consegue che gli esercizi afferenti alle strutture alberghiere e ricettive potranno operare nell'ambito della finestra oraria 5,00-18,00 anche a beneficio di persone non ivi alloggiate.

Impianti nei comprensori sciistici (art. 1, comma 9, leti mm)

E' disposta in via generale la **chiusura degli impianti nei comprensori sciistici**, salvo che non siano utilizzati da atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dagli Organismi di settore indicati dalla stessa norma. Detti impianti sono aperti anche agli sciatori amatoriali, solo nei casi in cui siano state adottate apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.

Pubbliche Amministrazioni (art. 3, comma 4)

Il nuovo d.P.C.M. stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, salvo le eccezioni indicate dalla stessa norma per il personale socio-sanitario o impegnato in attività emergenziali o in servizi pubblici essenziali, dispongono orari di ingresso differenziati per l'accesso del personale ai luoghi di lavoro.

Resta confermato per le pubbliche amministrazioni, **l'obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo la sussistenza di motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza.** Rimane fortemente raccomandato lo svolgimento da remoto anche delle riunioni private (art. 1, co. 1, lett. o).

Sedute di giunta e consiglio comunale

Con circolare n. 14553 emanata dal Ministero dell'Interno il 27 ottobre u.s., è stato precisato che **nell'espressione "riunioni delle pubbliche amministrazioni" non sembrano annoverabili quelle degli organi collegiali di promanazione elettiva.**

La disciplina emergenziale cui deve farsi riferimento al fine di stabilire le modalità con le quali possono svolgersi tali riunioni è quella contenuta nell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27. Tale articolo dà **facoltà agli enti di tenere le sedute**



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

con la modalità della videoconferenza anche laddove ciò non sia previsto dal relativo regolamento di funzionamento dell'organo collegiale, purché sia assicurata l'osservanza delle misure tecniche indicate nella disposizione, idonee a garantire la trasparenza, la tracciabilità, la pubblicità e regolarità della riunione, attraverso la regolamentazione provvisoria demandata al presidente del consiglio, ove previsto, o al sindaco.

Ciò posto, in considerazione dell'attuale andamento della diffusione del contagio, **gli Enti locali vorranno valutare con attenzione l'opportunità di tenere le sedute dei consigli e delle giunte - così come le riunioni degli organismi interni ai consigli, quali le commissioni e le conferenze dei capigruppo - in modalità da remoto e non in presenza, assicurando la pubblicità della seduta degli organi assembleari.**

Si rammenta, infine, che nel caso in cui la riunione si svolga in presenza, devono essere messe in atto tutte le misure anticontagio che prevedono l'obbligo del distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali personali, sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistervi.

Nel far riserva di fornire ulteriori indicazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL PREFETTO
Castaldo